

**Ordinanza
sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri
(Ordinanza sui documenti d'identità, ODI)**

Modifica del __ ____ 200__

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 settembre 2002¹ sui documenti d'identità è modificata come segue:

Art. 2 Tipi di passaporto

¹ Esistono i seguenti tipi di passaporto:

- a. passaporto ordinario;
- b. passaporto provvisorio;
- c. passaporto diplomatico ordinario;
- d. passaporto diplomatico provvisorio;
- e. passaporto di servizio ordinario;
- f. passaporto di servizio provvisorio.

² I passaporti ordinari, i passaporti diplomatici ordinari e i passaporti di servizio ordinari sono muniti di un microchip.

Art. 2a

Abrogato

Art. 5 cpv. 1, 1^{bis} e 3

Variante 1:

¹ Il passaporto ordinario e la carta d'identità sono rilasciati per:

¹ RS 143.11

- a. dieci anni, alle persone che al momento della richiesta hanno compiuto 18 anni;
- b. cinque anni, alle persone che al momento della richiesta hanno compiuto 3 anni ma non ancora 18;
- c. tre anni, alle persone che al momento della domanda non hanno compiuto 3 anni.

^{1bis} Abrogato

³ In caso di perdita di tre o più documenti d'identità dello stesso tipo nell'arco di cinque anni, la validità del nuovo documento d'identità è limitata a due anni, sempre che la persona sia convincente nel dichiarare di aver trattato i documenti d'identità con la dovuta cura.

Variante 2:

¹ Il passaporto ordinario e la carta d'identità sono rilasciati per:

- a. 5 anni, alle persone che al momento della richiesta hanno compiuto 18 anni;
- b. 3 anni, alle persone che al momento della richiesta non hanno compiuto 18 anni.
- c. *Abrogata*

^{1bis} Abrogato

³ In caso di perdita di tre o più documenti d'identità dello stesso tipo nell'arco di cinque anni, la validità del nuovo documento d'identità è limitata a due anni, sempre che la persona sia convincente nel dichiarare di aver trattato i documenti d'identità con la dovuta cura.

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 1: Autorità di rilascio

Art. 6 Documenti d'identità ordinari

¹ Le autorità di rilascio competenti in Svizzera sono i servizi designati dai Cantoni di domicilio.

² L'autorità di rilascio competente all'estero è la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente è immatricolata.

³ Le persone che non sono immatricolate presso una rappresentanza diplomatica o consolare oppure che non hanno un domicilio fisso in Svizzera, chiedono il documento d'identità all'autorità di rilascio competente del loro luogo di dimora attuale.

⁴ In casi motivati, anche l'autorità di rilascio del luogo di dimora può accettare, previo accordo con l'autorità di rilascio competente, una domanda di rilascio di un documento d'identità.

Art. 7 Passaporti provvisori

¹ Il passaporto provvisorio va chiesto all'autorità di rilascio competente (art. 6). Esso è preparato dall'autorità di rilascio competente e consegnato alla persona richiedente. I capoversi 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano per analogia.

² I Cantoni possono designare in particolare negli aeroporti i servizi che rilasciano esclusivamente passaporti provvisori. Questi servizi possono essere gestiti sotto la vigilanza del Cantone, segnatamente dal Corpo di guardie di confine o dalla polizia.

Art. 7a

Abrogato

Art. 8 Conflitti di competenza

¹ Se tra i servizi competenti in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 LDI vi sono dubbi o controversie sull'autorità competente, decide l'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale).

² Se tra le autorità di rilascio all'estero in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 LDI vi sono dubbi o controversie sull'autorità competente, decide il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Sezione 2: Procedura di richiesta e di rilascio**Art. 9** Richiesta di rilascio

¹ Chi intende richiedere un documento d'identità, può trasmettere i propri dati personali all'autorità di rilascio tramite Internet o telefonicamente prima di presentarsi personalmente (art. 12), oppure può mostrarli quando si presenta di persona. Le autorità di rilascio competenti stabiliscono i metodi di richiesta da loro permessi.

² I Cantoni stabiliscono se la persona richiedente può portare una fotografia digitale. I requisiti concernenti la fotografia sono fissati dal Dipartimento. Le autorità di rilascio controllano la qualità della fotografia e decidono se soddisfa i requisiti.

Art. 10 Richiamo e controllo dei dati personali

¹ L'autorità di rilascio competente richiama i dati personali contenuti nel registro elettronico dello stato civile (Infostar) e li inserisce nel sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA). Se ciò non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dal registro del controllo degli abitanti, sempre che esso sia tenuto in base agli atti d'origine o al registro delle famiglie.

² I dati personali già registrati in ISA possono essere riutilizzati per una nuova richiesta, se il richiamo dai registri di cui al capoverso 1 non è possibile. I dati personali devono essere imperativamente confrontati con una seconda fonte di dati. Le autorità di rilascio competenti possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di presentare un documento (p. es. certificato di domicilio).

³ L'autorità di rilascio competente esamina i dati personali richiamati in ISA. Se i dati non possono essere richiamati da uno dei registri di cui ai capoversi 1 o 2, o in caso di dubbio sulla loro esattezza, l'autorità di rilascio competente deve farsi confermare i dati dal Comune di domicilio della persona richiedente o dall'ufficio di stato civile competente.

⁴ La persona richiedente deve confermare con la propria firma l'esattezza dei dati personali.

⁵ I dati personali seguenti possono essere richiamati da Infostar:

a. cognome e nome(i) della persona richiedente;

b. sesso;

c. luogo e data di nascita;

d. cognome(i) e nome(i) dei genitori;

e. cittadinanza, ovvero nazionalità;

f. luogo(ghi) d'origine;

g. numero d'identificazione personale.

Art. 12 Obbligo di presentarsi personalmente

¹ La persona richiedente deve presentarsi personalmente all'autorità di rilascio competente, portare i documenti eventualmente richiesti dall'autorità di rilascio e dimostrare la propria identità.

² L'autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall'obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l'identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari in altro modo.

³ Le persone richiedenti immatricolate all'estero possono presentarsi personalmente anche presso un'autorità di rilascio in Svizzera.

Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali

¹ L'autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente, sempre che quest'ultima non ne abbia portata una o che quella portata non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 9 capoverso 2.

² Essa registra due impronte digitali della persona richiedente sottoforma di impronta piatta dell'indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell'impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l'impronta piatta del pollice, del dito medio o dell'anulare.

³ Le impronte digitali non vanno registrate, se non è possibile prenderle per motivi medici solo di natura non temporanea.

⁴ Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto ordinario con una validità ridotta a un anno.

Art. 13a Ulteriori controlli e decisione di rilascio

¹L'autorità di rilascio competente esamina se:

- a. sussiste il consenso del rappresentante legale eventualmente necessario per la richiesta del documento d'identità;
- b. esiste già un altro documento d'identità dello stesso tipo per la persona richiedente;
- c. la persona richiedente è segnalata per arresto a causa di un crimine o di un reato; se del caso, essa consulta l'autorità che ha emesso la segnalazione;
- d. esiste un altro motivo di rifiuto secondo l'articolo 6 LDI;
- e. i dati biometrici della persona richiedente corrispondono a dati già registrati;
- f. la persona richiedente è di cittadinanza svizzera.

²Per l'esame dei criteri di cui al capoverso 1 lettere b-f, essa si basa su ISA, su Infostar e sul sistema informatizzato di ricerca RIPOL.

³L'autorità di rilascio competente esamina la completezza e la correttezza della richiesta. Dopo aver approvato la richiesta, la trasmette senza indugio al servizio preposto all'allestimento.

⁴Essa notifica alla persona richiedente l'eventuale decisione di rifiuto con l'indicazione dei rimedi giuridici.

Art. 14 Contenuto del documento d'identità

¹Sono considerati dati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a-f LDI i dati registrati in Infostar, nel registro delle famiglie o eccezionalmente in ISA (cfr. art. 10 cpv. 1 e 2). La persona richiedente può tuttavia domandare l'iscrizione del proprio cognome d'affinità.

²Nel documento d'identità può essere registrato un solo luogo d'origine. Se ha più luoghi d'origine, la persona richiedente stabilisce quale iscrivere nel documento d'identità. L'autorità di rilascio competente registra in ISA al massimo tre ulteriori luoghi d'origine.

³Nel documento d'identità è indicato come autorità di rilascio, il servizio responsabile di cui all'articolo 4 capoverso 1 LDI.

⁴La statura dei bambini di età inferiore a 14 anni non è indicata. La statura può essere omessa anche per le persone permanentemente sulla sedia a rotelle. Per i bambini di età inferiore a 7 anni nonché per le persone che non sanno o non possono scrivere, la firma può essere omessa.

⁵Chi desidera un'iscrizione aggiuntiva in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LDI deve renderla verosimile. Chi intende iscrivere un nome d'arte deve dimostrare di essere generalmente noto nella società con questo nome. La decisione su questa richiesta spetta all'autorità di rilascio competente.

⁶ Sulla carta d'identità non sono possibili iscrizioni aggiuntive particolari di cui all'articolo 2 capoverso 4 e 5 LDI, fatta salva quella concernente il cognome d'affinità.

Art. 14a Contenuto ulteriore del passaporto

¹ Sul microchip sono registrati i dati seguenti:

- a. i dati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-h e j-m LDI;
- b. una fotografia digitale del viso; e
- c. due impronte digitali.

² Il contenuto del microchip è protetto da una firma elettronica.

³ Sono applicabili il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e le pertinenti disposizioni d'esecuzione.

Art. 14b -19

Abrogati

Titolo prima dell'art. 20

Sezione 3: Passaporti sostitutivi

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 4: Perdita

Titolo prima dell'art. 25

Sezione 5: Restituzione e annullamento

Art. 25 cpv. 1 e 2

¹ Il vecchio documento d'identità è consegnato all'autorità presso cui è inoltrata la richiesta per il nuovo documento. Questa lo rende inservibile prima di trattare la richiesta.

² Se al momento della richiesta il vecchio documento d'identità non può essere consegnato perché ad esempio serve ancora per un viaggio o per un atto giuridico, lo scambio dei documenti deve essere effettuato tramite un'altra autorità.

*Titolo prima dell'art. 27***Sezione 6: Consegna, controllo e trattamento***Art. 27* Consegna

¹ Il servizio preposto all'allestimento consegna il documento d'identità direttamente all'indirizzo di consegna indicato dalla persona richiedente.

² Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può emanare disposizioni derogatorie per la consegna di documenti d'identità all'estero.

³ I documenti d'identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all'autorità di rilascio competente. Essa li conserva per 12 mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge.

⁴ Prima di inviarlo al titolare, il servizio preposto all'allestimento dei documenti verifica il buon funzionamento del passaporto.

Art. 27a cpv. 2 e 3 lett. c

² Il titolare di un passaporto può verificare il suo buon funzionamento e accedere al contenuto del microchip. Le autorità di rilascio mettono a disposizione gli apparecchi di controllo necessari.

³ Il servizio preposto all'allestimento dei documenti informa il titolare:

- c. della possibilità di controllare il buon funzionamento del passaporto secondo il capoverso 2.

Art. 28 lett. h, i e k

ISA serve in particolare per:

- h. amministrare i documenti in bianco e i documenti campione;
- i. identificare le vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti oppure persone scomparse;
- k. registrare i risultati dei controlli dei passaporti previsti dall'articolo 27a capoverso 2.

Art. 30 cpv. 2 e 3

² La consultazione dei dati ISA per la verifica dell'identità avviene esclusivamente mediante il numero del documento d'identità da controllare. Se una persona non può presentare un documento d'identità, il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni possono consultare i dati ISA mediante il cognome e i dati biometrici, sempre che la persona vi abbia acconsentito. È vietata la consultazione per verificare l'identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici.

³ La consultazione dei dati ISA per la verifica dell'identità di vittime di incidenti, di catastrofi naturali, di atti violenti oppure di persone scomparse, può avvenire unicamente in base al cognome.

Titolo prima dell'art. 37a

Sezione 3: Sicurezza dei dati e controllo

Art. 37a Requisiti delle autorità di rilascio

¹ L'autorità di rilascio competente provvede affinché il trattamento della richiesta sia effettuata da almeno due persone (principio dei quattro occhi).

² Se questo non è possibile, le persone che si occupano del trattamento di una richiesta devono sottoporsi a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Titolo prima dell'art. 38

Abrogato

Art. 44

¹ La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati dal computer centrale a un raccordo centrale (distributore principale) del capoluogo cantonale.

² I Cantoni assumono i costi d'installazione e di gestione per la distribuzione capillare sul loro territorio.

³ I Cantoni e le altre autorità collegate a ISA assumono i costi per l'acquisto, la manutenzione e la sostituzione degli apparecchi.

⁴ La Confederazione stabilisce gli apparecchi di registrazione e di controllo dei dati biometrici e i loro fornitori. L'acquisto di tali apparecchi avviene in virtù della legge federale del 16 dicembre 1994² sugli acquisti pubblici.

⁵ I Cantoni acquistano esclusivamente gli apparecchi stabiliti dalla Confederazione presso i fornitori abilitati. I Cantoni assumono i costi per l'acquisto, la manutenzione e la sostituzione dell'infrastruttura necessaria per rilasciare i documenti d'identità.

Art. 46 cpv. 2 lett. a

² Per le seguenti altre prestazioni possono essere riscossi emolumenti:

- a. ulteriori chiarimenti in relazione al rilascio di un documento d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio secondo l'articolo 6 capoverso 4;

Art. 48 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale verifica dopo una fase di consolidamento, se gli emolumenti coprono i costi.

Art. 50 Riscossione

¹ Gli emolumenti per i documenti d'identità in linea di principio sono versati personalmente all'autorità di rilascio al momento della richiesta. Essa stabilisce le modalità di pagamento.

² Gli emolumenti per altre prestazioni e le spese sono versati all'autorità che li fornisce.

³ All'estero gli emolumenti sono pagati nella valuta nazionale locale. Il DFAE può emanare disposizioni derogatorie. Le rappresentanze stabiliscono il corso del cambio secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 51 Rimborso spese nel caso di documenti d'identità rifiutati

Se il documento d'identità richiesto non può essere rilasciato, l'autorità di rilascio competente restituisce la quota per la produzione in base all'allegato 3, sempre che il documento non sia già stato prodotto.

Art. 52 Assunzione delle spese nel caso di errori e ritardi

¹ Se la persona richiedente riceve un documento d'identità errato, incompleto o rovinato, le viene gratuitamente fornito un documento d'identità sostitutivo, se segnala il difetto entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del documento d'identità.

² In Svizzera il termine di consegna del documento d'identità è di 10 giorni lavorativi e all'estero di 30 giorni lavorativi dall'approvazione della richiesta da parte del servizio competente. La rappresentanza all'estero può fissare in singoli casi un termine di consegna più lungo.

³ In casi motivati, ad esempio se vi sono problemi tecnici, il Dipartimento può disporre un termine più lungo. La proroga del termine è pubblicata sul Foglio federale.

⁴ Se il termine di consegna non è rispettato, la persona richiedente può reclamare entro 5 giorni. In questo caso ha diritto che l'autorità di rilascio competente le rilasci gratuitamente, se necessario, un passaporto provvisorio.

⁵ Se il servizio preposto all'allestimento è responsabile degli errori nel documento d'identità o del ritardo nella consegna, l'autorità di rilascio competente gli fornisce i documenti in base a cui l'allestimento del documento d'identità è gratuito.

⁶ In caso di divergenza fra l'autorità di rilascio competente e il servizio preposto all'allestimento, decide l'Ufficio federale.

⁷ Se il documento d'identità non è più utilizzabile nonostante sia stato trattato con cura o se il microchip non funziona più, fino alla sua scadenza al titolare è rilasciato gratuitamente un nuovo documento d'identità.

Art. 55 cpv. 3

Variante 1:

³ Il passaporto diplomatico e il passaporto di servizio sono rilasciati per una validità massima di:

- a. 10 anni;
- b. 5 anni alle persone che al momento della richiesta hanno compiuto 3 anni, ma non ancora 18;
- c. 3 anni alle persone che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 3 anni.

Variante 2:

³ Il passaporto diplomatico e il passaporto di servizio sono rilasciati per una validità massima di:

- a. 5 anni;
- b. 3 anni alle persone che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 18 anni.

Art. 56 cpv. 2

² Per il rilascio e il controllo dei documenti d'identità esso gestisce una propria autorità di rilascio.

Art. 58 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 58a

Abrogato

Art. 61^{ter} Procedura per il rilascio delle carte d'identità presso il Comune di domicilio: richiesta

¹ I Cantoni possono prevedere che le carte d'identità senza microchip possano anche in futuro essere richieste al Comune di domicilio.

² La persona richiedente si presenta personalmente al Comune di domicilio e certifica la propria identità. Porta con sé una fotografia. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal Dipartimento.

³ Il Comune di domicilio compila il modulo di richiesta in modo completo e corretto in base alle indicazioni del registro delle famiglie, dell'atto d'origine o di Infostar.

⁴ La persona richiedente conferma con la propria firma l'esattezza dei dati e versa l'emolumento per il documento d'identità.

⁵ Il Comune di domicilio inoltra il modulo di richiesta debitamente compilato all'autorità di rilascio competente.

Art. 61^{quater} Procedura per il rilascio delle carte d'identità presso il Comune di domicilio: controllo, richiesta e rilascio

¹ L'autorità di rilascio competente controlla la completezza e la correttezza delle richieste nonché la qualità della fotografia. Essa registra in ISA i dati figuranti nei documenti d'identità.

² Se i dati sono inesatti o incompleti, l'autorità di rilascio competente informa il Comune di domicilio che lo comunica alla persona richiedente.

³ L'autorità di rilascio competente procede ai controlli di cui all'articolo 13a.

⁴ L'autorità di rilascio competente conserva il modulo di richiesta per due mesi. In seguito, lo distrugge. Se la decisione su una richiesta dipende dall'esito di una causa, il modulo corrispondente è conservato fino alla sentenza.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il __ ____ 2009.

__ ____ 2009

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione:

Allegato 1
(art. 30 cpv. 1)

Autorizzazione per l'elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA

A = consultazione; E = entrata e consultazione

Nome del campo dei dati	Confederazione					Cantoni		Terzi		
	Fedpol Doc. id.	Fedpol Pol	DFAE A. est. rilascio	DFAE A. int. rilascio	Cgef	Cant. A. rilascio	Cant. UPP	Uff. pol. CID chiarimenti	Uff. pol. perdita	S. allestimento
Record doc. d'id. + banca dati										
I. Dati del documento d'identità										
Cognome ufficiale secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a LDI o cognome d'affinità	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Nome (i), lett. b	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Sesso, lett. c	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Data di nascita, lett. d	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Luogo d'origine, lett. e	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Nazionalità, lett. f	E	A	E	E	A	E	E	A	A	E
Statura, lett. g	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Firma, lett. h	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Fotografia, lett. i / fotografia digitale, art. 14a cpv. 1 lett. b ODI	E	A	E	E	A	E	E	A	A	E
Impronte digitali, art. 14a cpv. 1 lett. c ODI	E	A ¹	E ¹	E ¹	A ¹	E ¹	E ¹	A ¹	A ¹	
Autorità di rilascio, art. 2 cpv. 1 lett. j LDI	E	A	E	E	A	E	E	A	A	

¹ Solo per confronto, non possono essere visualizzate sullo schermo e i dati non possono essere esportati.

Nome del campo dei dati	Confederazione					Cantoni		Terzi		
	Fedpol Doc. id.	Fedpol Pol	DFAE A. est. rilascio	DFAE A. int. rilascio	Cgef	Cant. A. rilascio	Cant. UPP	Uff. pol. CID chiarimenti	Uff. pol. perdita	S. allestimento
Data di rilascio, lett. k	E	A	E	E	A	E	E	A	A	E
Data di scadenza della validità, lett. l	E	A	E	E	A	E	E	A	A	E
Numero del documento, lett. m	E	A	E	E	A	E	E	A	A	E
Tipo di documento, lett. n	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Zona leggibile elettronicamente, art. 2 cpv. 2 LDI	E	A	E	E	A	E	E	A	A	E
Limitazione della validità, cpv. 3	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Registrazione su domanda del richiedente, cpv. 4	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Rappresentanti legali dei minorenni, cpv. 5	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
II. Dati supplementari nella banca dati										
Autorità richiedente, art. 11 cpv. 1 lett. a LDI	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Numero della richiesta	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Data della richiesta	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Data della registrazione	E		E	E		E	E			
Servizio di produzione	E		E	E		E	E			E
Stato della produzione	E	A	E	E	A	E	E	A	A	E
Numero dell'invio	E		E	E		E	A			E
Codice della lingua	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Data dell'incarico	E		E	E		E				E
Tipo di emolumento	E		E	E		E	E			
Conferma della produzione	E		E	E		E				E
Conferma dell'invio	E		E	E		E				E

Nome del campo dei dati	Confederazione					Cantoni		Terzi		
	Fedpol Doc. id.	Fedpol Pol	DF/AE A. est. rilascio	DF/AE A. int. rilascio	Cgef	Cant. A. rilascio	Cant. UPP	UFF. pol. CID chiarimenti	UFF. pol. perdita	S. allestimento
Indirizzo dell'invio	E		E	E		E	E			
Luogo di nascita, art. 11 cpv. 1 lett. b LDI	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Altri luoghi d'origine, lett. c	E		E	E		E	E			
Cognomi e nomi dei genitori, lett. d	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Data del primo e del nuovo rilascio, lett. e	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Modifiche dei dati contenuti nel documento	E	A	E	E	A	E	E	A	A	
Iscrizioni inerenti al blocco, lett. f	E		E	E		E	A			
Deposito di un documento	E	A	E	E	A	E	A	A	A	
Rifiuto	E	A	E	E		E	A			
Notifica o revoca della perdita	E		E	E		E	A		E	
Ritiro	E	A	E	E	A	E	A	A	A	
Misure di protezione di minorenni o interdetti, lett. g	E		E	E		E	A			
Firma/e del rappresentante legale per documenti intestati a minorenni, lett. h	E		E	E		E	E			
Perdita e revoca della cittadinanza, lett. i	E		E	E		E	A			
Particolarità dei documenti d'identità diplomatici e consolari, lett. j (campo particolare)	A			E						
Stato del documento	E	A	E	E	A	E	A	A	A	

Abbreviazioni:

Fedpol doc. id.: Ufficio federale di polizia, sezione Documenti d'identità (art. 12 cpv. 1 lett. a LDI)

Fedpol Pol: Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione (art. 12 cpv. 2 lett. d e f LDI nonché art. 12 cpv. 3 LDI)

DFAE A. est. rilascio:	Autorità di rilascio esterne del DFAE per i documenti d'identità, i passaporti provvisori e i passaporti biometrici (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) = rappresentanze estere
DFAE A. int. rilascio:	Autorità di rilascio interne del DFAE per passaporti diplomatici biometrici, passaporti di servizio biometrici e passaporti provvisori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI)
Cgcf:	Corpo delle guardie di confine (art. 12 cpv. 2 lett. c LDI)
Cant. A. rilascio:	Autorità cantonale di rilascio (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI)
Cant. UPP:	Autorità cantonale di rilascio per passaporti provvisori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI)
Uff. pol. CID chiarimenti:	Uffici di polizia designati dai Cantoni per la verifica dell'identità (art. 12 cpv. 2 lett. d LDI)
Uff. pol. perdita:	Uffici di polizia designati dai Cantoni per la registrazione delle comunicazioni concernenti la perdita (art. 12 cpv. 2 lett. e LDI)
S. allestimento:	Servizio preposto all'allestimento dei documenti d'identità ordinari (art. 12 cpv. 1 lett. c LDI)

Allegato 2
(art. 47)

Emolumenti per i documenti d'identità (art. 45)

	CID fr.	Passaporto fr.	Passaporto + CID assieme fr.	Passaporto provvisorio fr.
Bambini*	30.–	60.–	68.–	100.–
Adulti*	65.–	140.–	148.–	100.–

* Passaporto: bambini = persone che non hanno ancora compiuto 18 anni;
adulti = persone che hanno compiuto 18 anni.

Emolumenti per altre prestazioni (art. 46)

Supplementi obbligatori (giusta il capoverso 1):	fr.
a. registrazioni successive presso un'autorità di rilascio;	20.–
b. rilascio di un passaporto provvisorio:	
– al di fuori degli orari d'ufficio ordinari,	25.–
– il sabato, la domenica e nei giorni festivi legali;	50.–
c. rilascio di un passaporto provvisorio in un aeroporto.	50.–
Supplementi facoltativi (giusta il capoverso 2):	
a. per particolari verifiche in relazione al rilascio di un documento d'identità ordinario o di un passaporto provvisorio:	
– tempo di lavoro/tariffa oraria;	80.–
b. ritiro di un documento;	40.–
c. restituzione di un documento;	40.–
d. richiesta di documenti e trasmissione di documenti:	
– emolumento di base,	20.–
– spese giusta l'articolo 49.	secondo i costi effettivi

Allegato 3
(art. 53 cpv. 2)

Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni

Documenti d'identità	Confederazione		Cantoni o rappresentanze svizzere all'estero fr.
	Quota per la produzione		
	fr.	Quota della Confederazione in senso stretto fr.	
CID			
Bambini	3.80	2.40	23.80
Adulti	8.25	5.15	51.60
Passaporto			
Bambini	17.70	11.10	31.20
Adulti	45.90	24.20	69.90
Passaporto + CID assieme			
Bambini	25.70	11.10	31.20
Adulti	53.90	24.20	69.90
Passaporto provvisorio	30.—	0.—	70.—

